



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**Visto** l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*” ed, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

**Visto** il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante “*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*” emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

**Visto** il decreto ministeriale 6 agosto 2020, di adeguamento delle disposizioni del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo;

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modificazioni;

**Visti** in particolare gli articoli 14 e 14 *bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

**Ritenuto** di dover apportare modifiche alla vigente disciplina al fine di rimuovere taluni degli ostacoli riscontrati nel corso della sua applicazione, con particolare riferimento alle procedure di rinnovo ai fini della permanenza nell'Elenco, specialmente per ciò che concerne i crediti formativi e le tempistiche di trasmissione delle domande, alle procedure di cancellazione nel caso di sopravvenuto difetto dei requisiti o per inerzia, ai limiti imposti al numero degli incarichi che possono essere conferiti al singolo iscritto, alle casistiche di esenzione dall'obbligo formativo, nonché al fine di adeguare la medesima disciplina alle evoluzioni tecniche ed informatiche;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 2911 in data 21 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

## DECRETA

### Art. 1

*(Modifiche al decreto istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance)*

1. Al decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante *“Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”*, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
  - a) al comma 2, dell'articolo 1 *“Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance”*, dopo le parole *“L'iscrizione nell'Elenco nazionale”*, sono aggiunte le seguenti parole: *“, nonché il collocamento nella fascia professionale richiesta dall'avviso di selezione,”*;
  - b) al comma 1, lett. b), n. 2, dell'articolo 2 *“Requisiti di competenza, esperienza e integrità”*:
    1. dopo le parole *“essere in possesso di comprovata”*, sono aggiunte le parole *“e apprezzabile”* e dopo le parole *“esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata”*, sono aggiunte le parole: *“nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione,”*;
    2. le parole *“. Le suddette esperienze devono essere dimostrate”* sono sostituite dalla frase *“, da comprovarsi?”*;
    3. dopo le parole *“dell'esperienza stessa”* è aggiunta la seguente frase *“, ovvero essere in possesso di esperienza dirigenziale di almeno cinque anni, maturata nelle pubbliche amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione”*;
  - c) all'articolo 3 *“Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale”*:
    1. al comma 1:
      - dopo le parole *“nell'Elenco nazionale al Dipartimento,”*, è aggiunta la parola *“esclusivamente”*;
      - le parole *“secondo il format messo a disposizione sul Portalè”* sono soppresse;
    2. al comma 6, le parole *“I soggetti interessati”* sono sostituite con la frase *“Tutti i soggetti iscritti interessati”* e le parole *“nei trenta giorni”* sono sostituite dalle parole *“a partire da sei mesi”*;
    3. dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:
      - “7. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione è sospesa per ulteriori tre mesi. Qualora entro tale termine l'iscritto non presenti istanza di rinnovo, verrà disposta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale.

8. *Nel periodo di sospensione di cui al comma 7 l'iscritto non può partecipare alle procedure di selezione per la nomina a componente OIV.*"
- d) all'articolo 4 "*Obblighi dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale*":
1. al comma 1, le parole "*Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i*", sono sostituite dalla parola "*P*";
  2. al comma 1, le parole "*, nonché gli incarichi OIV ricoperti*" sono soppresse;
  3. i commi 3 e 4 sono soppresi;
- e) al comma 2 dell'articolo 5 "*Fasce professionali*":
1. alla lettera a) Fascia 1, dopo le parole: "*esperienza dirigenziale*", sono soppresse le parole: "*di livello non generale*";
  2. alla lettera b) Fascia 2:
    - dopo le parole: "*ovvero esperienza dirigenziale*", sono soppresse le parole: "*di livello generale*";
    - la parola "*cinque*" è sostituita con la parola "*otto*";
  3. alla lettera c) Fascia 3:
    - dopo le parole: "*ovvero esperienza dirigenziale*", sono soppresse le parole: "*di livello generale*";
    - la parola "*otto*" è sostituita dalla parola "*dodici*";
- f) all'articolo 6 "*Formazione continua*":
1. al comma 2:
    - le parole "*in servizio*" sono soppresse;
    - dopo le parole: "*delle amministrazioni pubbliche*", è aggiunta la frase: "*, in servizio al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo anche se in amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza*";
    - dopo le parole "*rinnovo dell'iscrizione.*" è aggiunta la seguente frase: "*L'esenzione di cui al presente comma si applica anche ai soggetti iscritti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 165/2001.*";
  2. al comma 4:
    - le parole "*e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi*" sono soppresse;
    - dopo le parole "*attività di accreditamento*" sono aggiunte le parole "*, alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti*";
  3. al comma 8, le parole "*La partecipazione ai predetti percorsi formativi è utile ai fini di quanto previsto dal presente articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.*" sono soppresse;
- g) all'articolo 7 "*Nomine e durata dell'Organismo indipendente di valutazione*":
1. al comma 2:

- dopo le parole “di cui all’articolo 2”, è inserito il seguente inciso “, comma 1, lettera a) e lettera c),”;
  - le parole “decadenza o” sono soppresse e le parole “ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “in esito alle verifiche di cui all’articolo 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all’articolo 8”;
2. al comma 5:
- le parole “nell’apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione e comunicano”, sono sostituite dalle seguenti: “gli avvisi di selezione utilizzando l’apposito applicativo disponibile sul Portale della performance, comunicando”;
  - le parole “nella medesima sezione del portale” sono sostituite dalle seguenti: “con le medesime modalità”;
3. al comma 6:
- alla lettera a), dopo le parole “mille dipendenti”, sono aggiunte le parole “in servizio al 31.12 dell’anno precedente”;
  - alla lettera b), dopo le parole “numero di dipendenti”, sono aggiunte le parole “in servizio al 31.12 dell’anno precedente,”;
  - alla lettera c), dopo le parole “cinquanta dipendenti”, sono aggiunte le parole “in servizio al 31.12 dell’anno precedente”;
- h) all’articolo 8 “Limiti relativi all’appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione”:
1. al comma 1, tra le parole “massimo di” e “quattro.”, sono inserite le parole “dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a ”;
  2. il comma 2 è sostituito dal seguente: “Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.”.

## Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e) del presente decreto sono efficaci a decorrere dal 1° dicembre 2023.

Roma, 7 agosto 2023

Sen. Paolo Zangrillo



Firmato  
digitalmente  
da ZANGRILLO  
PAOLO  
C = IT  
O = PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla**  
**Presidenza del Consiglio dei ministri**  
**Segretariato generale - ROMA**  
ubr@mailbox.governo.it

#### RILIEVO

**Oggetto: decreto ministeriale del 7 agosto 2023, di modifica del decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante "Istituzione e disciplina dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione", adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105**

Al fine di concludere la procedura di controllo del decreto in oggetto, si prega di fornire i seguenti chiarimenti:

1) conferma della limitazione della modifica apportata all'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2 (che ha integrato l'ultimo periodo della medesima lettera con il seguente periodo: "ovvero essere in possesso di esperienza dirigenziale di almeno cinque anni, maturata nelle pubbliche amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione") alla dimostrazione, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, dell'esperienza professionale maturata. Invece, la modifica apportata al primo periodo della medesima lettera (in base al quale dopo le parole "esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata", sono aggiunte le parole "nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione,") è riferita all'arco temporale di considerazione delle esperienze maturate, presso pubbliche amministrazioni, anche da personale non avente qualifica dirigenziale o in regime di diritto pubblico ex art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001;

2) l'art. 3 del regolamento viene modificato, aggiungendo, dopo il comma 6, un nuovo comma 7, in virtù del quale "In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione è sospesa per ulteriori tre mesi. Qualora entro tale termine l'iscritto non presenti istanza di rinnovo, verrà disposta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale". Si prega di precisare il significato della previsione di una sospensione per "ulteriori" tre mesi, in assenza, in base alla lettura



CORTE DEI CONTI

dell'articolo di riferimento, di una precedente sospensione, Si invita, a tal fine, ove possibile, ad inviare un testo consolidato del regolamento, con le modifiche apportate dal decreto in esame;

3) maggiori elementi, rispetto a quanto già riportato nella relazione di accompagnamento, in ordine alle motivazioni della sensibile elevazione (mediante modifica all'art. 8, comma 1) del numero massimo di incarichi di OIV espletabili contemporaneamente (da quattro a dodici, salvo il caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore  
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato  
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
UFFICIO PER LA QUALITÀ DELLA PERFORMANCE  
E LE RIFORME

Alla Corte dei Conti  
*per il tramite dell'* Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità  
amministrativo-contabile della Presidenza del  
Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Decreto ministeriale del 07/08/2023 di modifica del Decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante “*Istituzione e disciplina dell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione*” adottato ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105. RISCONTRO A RILIEVO CORTE DEI CONTI.

Si fa seguito alla nota pervenuta al prot. n. DFP 58587 del 20 settembre 2020, con la quale si trasmetteva un rilievo da parte della Corte dei conti, prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA – 0050039, (prot. n. UBRRAC 26832 in pari data), inerente al decreto ministeriale in oggetto.

Nella specie, la Corte formula alcune richieste istruttorie di chiarimento, al fine di consentire la conclusione dell’attività di controllo, articolate per punti, cui si fornisce riscontro come di seguito.

- 1) conferma della limitazione della modifica apportata all’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2 (che ha integrato l’ultimo periodo della medesima lettera con il seguente periodo: “*ovvero essere in possesso di esperienza dirigenziale di almeno cinque anni, maturata nelle pubbliche amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell’istanza di iscrizione*”) alla dimostrazione, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, dell’esperienza professionale maturata. Invece, la modifica apportata al primo periodo della medesima lettera (in base al quale dopo le parole “*esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata*”, sono aggiunte le parole “*nei dieci anni precedenti alla data dell’istanza di iscrizione,*”) è riferita all’arco temporale di considerazione delle esperienze maturate, presso pubbliche amministrazioni, anche da personale non avente qualifica dirigenziale o in regime di diritto pubblico ex art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001

Si conferma l’interpretazione formulata dalla Corte.

L’articolo 2, comma 1, lett. b), n. 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2020, come modificato dal decreto oggetto di controllo, nell’identificare requisiti di competenza ed esperienza richiesti per l’accesso all’Elenco nazionale, elenca due distinte ipotesi, connesse dalla congiunzione “*ovvero*”, che valgono ad identificare due differenti modalità, in astratto non mutualmente escludentisi, di dimostrazione del possesso del requisito richiesto.

Per un verso, dunque, il requisito può essere soddisfatto mediante “*comprovata ed apprezzabile esperienza professionale*”, maturata nelle materie ivi elencate, presso pubbliche amministrazioni, ma anche presso aziende private, come già disposto nella previgente formulazione del decreto. La natura delle esperienze professionali che assumono rilievo ai fini della qualificazione, può coprire un ventaglio di ipotesi estremamente variegato, così come è ampio lo spettro delle competenze richieste per l’esercizio della funzione. Le modifiche apportate dal decreto in esame mirano, in questo caso, a meglio circostanziare l’ambito oggettivo e temporale di dette esperienze professionali, con lo scopo di evitare che siano inopinatamente poste sullo stesso piano valutativo esperienze di consistente profilo con esperienze di minimo rilievo, o anche, eccessivamente risalenti nel tempo, al punto da perdere il proprio connotato professionalizzante in un ambito caratterizzato da una rapida obsolescenza delle conoscenze.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
UFFICIO PER LA QUALITÀ DELLA PERFORMANCE  
E LE RIFORME

Per altro verso, si riconosce la valenza della competenza ed esperienza acquisita mediante la pratica, almeno per un quinquennio nei dieci anni precedenti all'iscrizione, alla funzione dirigenziale presso le pubbliche amministrazioni. Esperienza che, sempre più marcatamente ed in qualsiasi ambito di attività, risulta orientata verso le tematiche individuate dalla norma quali requisiti per l'inclusione nell'Elenco nazionale, quali misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e *risk management*.

- 2) L'art. 3 del regolamento viene modificato, aggiungendo, dopo il comma 6, un nuovo comma 7, in virtù del quale *“In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione è sospesa per ulteriori tre mesi. Qualora entro tale termine l'iscritto non presenti istanza di rinnovo, verrà disposta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale”*. Si prega di precisare il significato della previsione di una sospensione per *“ulteriori”* tre mesi, in assenza, in base alla lettura dell'articolo di riferimento, di una precedente sospensione, Si invita, a tal fine, ove possibile, ad inviare un testo consolidato del regolamento, con le modifiche apportate dal decreto in esame;

Il testo evidenziato prevede il decorrere di un termine aggiuntivo ed ulteriore rispetto al termine stabilito al comma 6, durante il quale l'iscrizione risulta in uno stato di sospensione. Solo allo spirare di questo secondo termine, nel caso di inazione da parte dell'iscritto, si provvede alla cancellazione.

La concordanza in genere e numero del termine *“ulteriori”* con le parole *“tre mesi”* dovrebbe rendere sufficientemente agevole per l'interprete, la corretta attribuzione alla parola *“ulteriori”* del significato di *“i successivi”*, escludendo, per contro, che possa avvalorarsi una interpretazione in cui detto termine sia inteso quale avverbio, come in *“ulteriormente sospesa”*.

- 3) maggiori elementi, rispetto a quanto già riportato nella relazione di accompagnamento, in ordine alle motivazioni della sensibile elevazione (mediante modifica all'art. 8, comma 1) del numero massimo di incarichi di OIV espletabili contemporaneamente (da quattro a dodici, salvo il caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti).

La modifica in aumento del limite massimo di incarichi contemporaneamente espletabili da parte, segnatamente, dei soggetti diversi dai dipendenti pubblici, è stata già operata in passato, con l'emanazione del decreto ministeriale 6 agosto 2020 che, sul punto, ha innovato rispetto al previgente decreto ministeriale 2 dicembre 2016. Secondo l'articolo 8 di quest'ultimo, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale avrebbe potuto appartenere a più OIV per un massimo di tre, salvo che non facesse parte di un OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti, nel qual caso detto limite si riduceva ad uno.

Con il decreto ministeriale 6 agosto 2020, tale medesimo limite veniva *tout court* portato a quattro, senza ulteriori specificazioni in ordine alla dimensione dell'amministrazione presso cui gli incarichi di OIV venivano svolti. Si legge nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto, per quanto concerne l'articolo 8, che *“La modifica risponde all'esigenza di mitigare l'eccessiva rigidità degli attuali limiti, oggetto di numerose segnalazioni pervenute al Dipartimento”*.

L'analisi del contesto operativo condotta dal Dipartimento nel periodo di vigenza del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020 ha consentito di rilevare il diffondersi dei due fenomeni già tratteggiati nella citata relazione di accompagnamento, la c.d. *“migrazione”* di professionisti tra Enti e l'aumento della propensione degli Enti locali





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
UFFICIO PER LA QUALITÀ DELLA PERFORMANCE  
E LE RIFORME

all'introduzione nei propri ordinamenti, in luogo degli OIV, dei Nuclei Interni di Valutazione in virtù dell'articolo 147 del D. Lgs. n. 267/2000, che svolgono anche le funzioni di OIV, ma che non sono strettamente vincolati alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 14-*bis* del D. Lgs. n. 150/2009 (in proposito si rammenta come la disciplina degli OIV non sia immediatamente richiamata nell'articolo 16, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 150/2009, tra quelle disposizioni cui le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti, in assenza di accordo in sede di Conferenza unificata).

Se gli effetti dei due fenomeni osservati sono differenti, si è ritenuto che la causa potesse essere, invece, comune e ravvisabile nella scarsa corrispondenza tra il vigente limite all'assunzione di incarichi rivolto al settore dei privati, rispetto alle reali, attuali, condizioni di mercato. La norma, infatti, è stata storicamente costruita avendo in animo quale principale destinatario del settore privato, la figura del professionista individuale di matrice tradizionale. In tale contesto, la definizione di un limite di incarichi contenuto rispondeva, correttamente, all'esigenza di garantire un apporto professionale dedicato che fosse sufficiente alla complessità degli impegni richiesti e che sarebbe stato eccessivamente compresso nel caso in cui gli incarichi divenissero troppo numerosi.

Nel corso degli anni, tuttavia, il panorama appare sostanzialmente mutato, sia per l'evoluzione della tecnica informatica che agevola la disponibilità, la congruità e la correttezza dei dati necessari alle attività di analisi e controllo, sia per l'affermarsi di operatori che, opportunamente organizzando capitali e mezzi, conseguono economie di scala tali da consentire il contemporaneo svolgimento di un numero di incarichi nettamente superiore al limite prescritto. Da ciò conseguono attività di lobbying nei confronti degli Amministratori locali, al fine di modificare l'assetto ordinamentale sul punto, rinunciando agli OIV, in favore dei NIV, che non soffrono dei medesimi limiti.

La disposizione oggi in esame si pone come giusto contemperamento del diritto all'iniziativa economica privata con le esigenze dettate dalle finalità pubbliche dell'intervento regolatorio, ponendo, per un verso, un limite numerico sufficientemente elastico rispetto alle dinamiche di mercato esistenti, reputato sufficiente a mitigare il fenomeno della c.d. "migrazione" tra Enti e, dall'altro a garantire che, in ambiti caratterizzati da elevata complessità e da gravoso impegno professionale, detto apporto sia svolto con un più stringente criterio di adeguatezza.

Infine, come richiesto e per quanto occorrer possa, si allega il testo del decreto ministeriale 6 agosto 2020, nel testo consolidato con le modifiche ed integrazioni apportate dal decreto ministeriale 7 agosto 2023 in esame, ove le medesime modifiche ed integrazioni sono opportunamente evidenziate al fine di facilitarne la lettura.

Il Capo del Dipartimento  
Dott. Marcello Fiori

FIORI  
MARCELLO  
PRESIDENZA  
CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
29.09.2023  
10:02:13  
GMT+02:00





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 6, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante «Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance» emanato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visti in particolare gli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Ritenuto di dover adeguare la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 2 dicembre 2016 al mutato contesto normativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, n. 1882, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Fabiana Dadone è stata conferita la relativa delega;

## DECRETA

### Art. 1

*(Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance)*

1. In attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri (di seguito "Dipartimento") è istituito l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di seguito Elenco nazionale.
2. L'iscrizione nell'Elenco nazionale[, **nonché il collocamento nella fascia professionale richiesta dall'avviso di selezione,**] è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito "OIV"), istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo.
3. Le domande di iscrizione nell'Elenco nazionale sono presentate al Dipartimento con le modalità di cui all'articolo 3.
4. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali secondo quanto disciplinato dal presente decreto.
5. L'Elenco nazionale è gestito attraverso una piattaforma online e pubblicato in una sezione dedicata del sito internet del Portale della performance del Dipartimento con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

### Art. 2

*(Requisiti di competenza, esperienza e integrità)*

1. L'iscrizione nell'Elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) generali:
    1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    2. godere dei diritti civili e politici.
  - b) di competenza ed esperienza:
    1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
    2. essere in possesso di comprovata [**e apprezzabile**] esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata [**nei dieci anni precedenti alla data di iscrizione**] presso pubbliche amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management. ~~Le suddette esperienze devono essere dimostrate~~ [**da comprovarsi**] tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta del Dipartimento, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa[, **ovvero essere in possesso di esperienza dirigenziale di almeno cinque anni, maturata nelle pubbliche amministrazioni, nei dieci anni precedenti alla data dell'istanza di iscrizione.**]
  - c) di integrità:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

### Art. 3

#### *(Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale)*

1. I soggetti presentano domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale al Dipartimento **[esclusivamente]**, tramite il Portale della performance (<https://performance.gov.it>), inserendo tutte le informazioni richieste e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e compilando il curriculum vitae ~~secondo il format messo a disposizione sul Portale~~. Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.
2. L'effettiva iscrizione nell'Elenco nazionale, al pari di ogni eventuale successiva variazione di fascia o modifica della propria posizione rispetto all'iscrizione nell'Elenco, decorre dalla data di comunicazione da parte del Dipartimento della completezza delle informazioni fornite sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e dell'avvenuta collocazione in una delle fasce professionali di cui all'articolo 5.
3. Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione, cambio fascia o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta la mancata iscrizione, il diniego dell'istanza di cambio fascia o di rinnovo o l'immediata cancellazione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. A seguito del controllo di cui al comma 3 ovvero a seguito di segnalazioni o di informazioni comunque acquisite, il Dipartimento invia all'interessato una comunicazione in cui sono esposte le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per osservazioni o controdeduzioni. Il Dipartimento, accertata l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, procede alla cancellazione degli iscritti

dall'Elenco nazionale dandone contestuale comunicazione alle amministrazioni interessate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Il soggetto cancellato dall'Elenco nazionale può, a seguito del venir meno dei motivi che hanno determinato l'esclusione, presentare una nuova richiesta di iscrizione con le modalità indicate sul Portale. La richiesta non può in ogni caso essere presentata prima di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.
6. ~~I soggetti interessati~~ **[Tutti i soggetti iscritti interessati]** ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto presentano domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale ~~nei trenta giorni~~ **[a partire da sei mesi]** precedenti la scadenza del triennio, con le modalità indicate sul Portale.
7. **[In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione è sospesa per ulteriori tre mesi. Qualora entro tale termine l'iscritto non presenti istanza di rinnovo, verrà disposta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale.]**
8. **Nel periodo di sospensione di cui al comma 7 l'iscritto non può partecipare alle procedure di selezione per la nomina a componente OIV.]**

#### Art. 4

##### *(Obblighi dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale sono tenuti:
  - a) all'acquisizione dei crediti formativi secondo quanto previsto all'articolo 6;
  - b) a segnalare tempestivamente, con le modalità indicate sul Portale, eventuali modifiche delle condizioni soggettive che possono determinare il difetto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, ~~nonché gli incarichi OIV ricoperti;~~
  - c) a rinnovare ogni tre anni l'iscrizione nell'Elenco nazionale, attraverso il Portale della performance.
2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale, il soggetto non può presentare una nuova richiesta di iscrizione prima di sei mesi dalla data di scadenza del triennio di iscrizione.
3. ~~I dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche sono tenuti a segnalare tempestivamente, con le modalità indicate sul Portale, eventuali modifiche del proprio stato giuridico e delle condizioni soggettive che riguardano i requisiti di iscrizione nell'Elenco, nonché gli incarichi OIV ricoperti.~~
4. ~~L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnalazione delle modifiche delle condizioni soggettive che determinano il difetto dei requisiti, comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco.~~

#### Art. 5

##### *(Fasce professionali)*

1. Il Dipartimento colloca i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale nelle fasce professionali di cui al comma 2, tenendo conto dei requisiti di competenza e esperienza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Sono individuate le seguenti fasce professionali:

- a) Fascia 1 - esperienza professionale di almeno cinque anni negli ambiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, ovvero esperienza dirigenziale **di livello non generale** di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche;
  - b) Fascia 2 - esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale **di livello generale** di almeno **cinque [otto]** anni nelle amministrazioni pubbliche;
  - c) Fascia 3 - esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale **di livello generale** di almeno **otto [dodici]** anni nelle amministrazioni pubbliche.
3. Successivamente alla prima iscrizione, l'inserimento nelle fasce professionali può essere modificato dal Dipartimento su istanza dell'interessato, da presentarsi secondo le modalità indicate sul Portale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2.

#### Art. 6

##### *(Formazione continua)*

1. Al fine di migliorare le competenze professionali dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale e garantirne l'allineamento metodologico nell'esercizio delle funzioni di OIV, la formazione continua prevede attività di qualificazione specifiche attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del comma 4.
2. Ai fini della permanenza nell'Elenco nazionale i soggetti iscritti, ad eccezione dei dirigenti di ruolo ~~in servizio~~ delle amministrazioni pubbliche **[, in servizio al momento della presentazione dell'istanza di rinnovo anche se in amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza]**, sono tenuti ad acquisire quaranta crediti formativi nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione. **L'esenzione di cui al presente comma si applica anche ai soggetti iscritti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del D. Lgs. n. 165/2001.**
3. L'attribuzione dei crediti formativi avviene secondo i criteri indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il Dipartimento, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative ~~e procede alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi~~. La Scuola nazionale dell'amministrazione provvede alle conseguenti attività di accreditamento **[, alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti,]** nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
5. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, promuove lo svolgimento della formazione continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

6. Nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento, la Scuola inoltre può stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari.
7. Gli Enti accreditati, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, secondo le modalità dallo stesso successivamente definite, e alla Scuola nazionale dell'amministrazione:
  1. il numero di crediti acquisito da ciascun partecipante alla formazione, nonché gli esiti della valutazione dell'apprendimento, ove prevista;
  2. gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti.
8. Il Dipartimento, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, può provvedere all'erogazione di specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, destinati agli iscritti nell'Elenco. **La partecipazione ai predetti percorsi formativi è utile ai fini di quanto previsto dal presente articolo nella misura massima di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto.**

#### Art. 7

##### *(Nomina e durata dell'Organismo indipendente di valutazione)*

1. La nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata con le modalità indicate dagli articoli 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2[, **comma 1, lettera a) e lettera c),**] ovvero in caso di ~~decadenza o~~ cancellazione dall'Elenco nazionale ~~ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco medesimo~~ **[in esito alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'articolo 8].**
3. I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi.
4. Le amministrazioni possono costituire l'OIV in forma associata in relazione alla natura delle funzioni svolte, all'ambito territoriale di competenza ovvero con l'amministrazione che svolge funzioni di indirizzo, controllo o vigilanza.
5. Le amministrazioni pubblicano ~~nell'apposita sezione del Portale della performance gli avvisi di selezione e comunicano~~ **[gli avvisi di selezione utilizzando l'apposito applicativo disponibile sul Portale della performance, comunicando]** l'elenco dei partecipanti al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della procedura di selezione. Le amministrazioni pubblicano ~~nella medesima sezione del Portale~~ **[con le medesime modalità]** gli esiti della procedura.
6. L'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:
  - a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti **[in servizio al 31.12 dell'anno precedente];**
  - b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille **[in servizio al 31.12 dell'anno precedente];**
  - c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti **[in servizio al 31.12 dell'anno precedente].**

7. Le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'OIV istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
8. La scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico del componente dell'OIV. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

#### Art. 8

*(Limiti relativi all'appartenenza a più Organismi indipendenti di valutazione)*

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di **[dodici. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a]** quattro.
2. ~~Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due~~ **[Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.]**
3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco.

#### Art. 9

*(Verifica delle attività degli Organismi indipendenti di valutazione)*

1. Il Dipartimento indirizza e verifica l'operato degli OIV valutando la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle relative attività.
2. Costituiscono oggetto della verifica di cui al comma 1:
  - a) la conformità dell'attività degli OIV agli indirizzi forniti dal medesimo Dipartimento;
  - b) la qualità dei prodotti dell'attività degli OIV, valutati anche tramite procedimenti di valutazione tra pari.

#### Art. 10

*(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione, gli iscritti nell'Elenco entro il 31 agosto 2018 devono acquisire i crediti formativi di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, utili ai fini del rinnovo dell'iscrizione, entro cinquantaquattro mesi dalla data di prima iscrizione.
2. Ogni riferimento nel presente decreto al numero di dipendenti va inteso con riguardo alle dotazioni organiche delle singole amministrazioni.
3. Il decreto ministeriale 2 dicembre 2016 è abrogato dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto ad eccezione dell'articolo 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020. Dal 1 dicembre 2020 sono efficaci le disposizioni di cui all'art 5 del presente decreto.



## ALLEGATO A

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CREDITI FORMATIVI

Criteria per l'attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione

TIPOLOGIE FORMATIVE	VERIFICHE	CREDITI
---------------------	-----------	---------

#### 1. FORMAZIONE RESIDENZIALE

<p>Attività in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque in numero inferiore a 200 partecipanti) e il livello di interattività è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza documentata</li> <li>- Qualità percepita</li> <li>- Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider<sup>1</sup></li> </ul>	<p>1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva. Da 1 a 20 partecipanti attribuire il premio del 25% dei crediti formativi previsti; da 151 a 200 partecipanti applicare la riduzione del 25% dei crediti formativi</p>
--	---	---

#### 2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE

<p>Per i convegni, congressi, simposi e conferenze (con oltre 200 partecipanti), senza valutazione finale di apprendimento ma con dichiarazione scritta del soggetto iscritto all'Elenco nazionale il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale conseguito da un singolo componente OIV (24 crediti formativi su 40). Da queste attività, con limitato valore formativo, potrà essere acquisito un contenuto numero di crediti in base alla documentazione di registrazione ed alla dichiarazione di partecipazione sottoscritta dall'utente.</p> <p>Per queste attività possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza usufruite in simultanea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza documentata</li> <li>- Qualità percepita</li> <li>- Dichiarazione scritta del professionista di aver seguito le attività del congresso o convegno</li> </ul>	<p>La partecipazione consente l'acquisizione dei crediti formativi relativi alle singole giornate: 0,20 crediti per ora per un massimo di 8 crediti annui</p>
---	--	---

<sup>1</sup> Con provider si intende un'istituzione pubblica o privata accreditata dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere attività formative

<p>Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti) che si svolgono all'interno di congressi e convegni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza documentata</li> <li>- Qualità percepita</li> <li>- Valutazione dell'apprendimento documentata con una prova finale attestata dal soggetto erogatore della formazione</li> </ul>	<p>1.0 credito per ogni ora di partecipazione effettiva entro e non oltre i 100 partecipanti. I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento in base alla semplice registrazione e dichiarazione di partecipazione</p>
--	--	--

### 3. FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERATTIVA

<p>Attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio.</p> <p>Si realizzano in genere attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, role playing, simulazioni, etc.</p> <p>Si svolgono in sedi appropriate per la didattica, eventualmente attrezzate ad hoc. Possono essere utilizzate anche forme di trasmissione a distanza purché sia garantita un'adeguata interazione col docente/tutor.</p> <p>Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza documentata</li> <li>- Qualità percepita</li> <li>- Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale attestata dal provider</li> </ul>	<p>1.5 crediti ogni ora di partecipazione effettiva</p>
---	---	---

### 4. DOCENZA E TUTORING

<p>Docenze o Relazioni in eventi organizzati da soggetti accreditati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione attestata dal provider</li> </ul>	<p>1 credito per ½ ora di docenza o relazione</p>
--	---	---

<p>Coordinamento di attività di formazione</p> <p>Responsabile /Coordinatore di Gruppi di lavoro o di studio</p>	<p>- Documentazione attestata dal provider</p>	<p>3 crediti/per mese di coordinamento/responsabilità per un massimo di 6 crediti annui</p>
--	--	---



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 07/08/2023, con oggetto PRESIDENZA - Decreto ministeriale del 07/08/2023 di modifica del Decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante "Istituzione e disciplina dell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione" adottato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105. (Visto num. 3083/2023) pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0046623 - Ingresso - 25/08/2023 - 10:48 ed è stato ammesso alla registrazione il 04/10/2023 n. 2628 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto ministeriale 7 agosto 2023, di modifica del decreto ministeriale 6 agosto 2020, recante "Istituzione e disciplina dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione", adottato ai sensi dell'articolo 6 del DPR 9 maggio 2016, n. 105, evidenziando che, a seguito di rilievo, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha confermato che la modifica apportata all'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2, è limitata alla dimostrazione, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, dell'esperienza professionale maturata, mentre quella apportata al primo periodo della medesima lettera è riferita all'arco temporale di considerazione delle esperienze maturate, presso pubbliche amministrazioni, anche da personale non avente qualifica dirigenziale o in regime di diritto pubblico ex art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, è stata chiarita la portata della modifica dell'art. 3 del regolamento, che ha aggiunto, dopo il comma 6, un nuovo comma 7, in virtù del quale "In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 6 l'iscrizione è sospesa per ulteriori tre mesi". Infine, sono state esplicitate le motivazioni della sensibile elevazione (mediante modifica all'art. 8, comma 1) del numero massimo di incarichi di OIV espletabili contemporaneamente (da quattro a dodici, salvo il caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1.000 dipendenti).

**Il Consigliere Delegato**

CINZIA BARISANO  
(Firmato digitalmente)

**Il Magistrato Istruttore**

DONATO CENTRONE  
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI